

patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, per la durata di 120 giorni prorogabili *ex art. 7, 5° co D.L. 118/2021* di ulteriori 120 giorni, nonché l'effetto *ex lege* di cui all'art. 6, 5° co D.L. 118/2021 in forza del quale tutti i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

L'istanza di applicazione della misura protettiva è stata ritualmente pubblicata nel Registro delle Imprese unitamente all'accettazione da parte dell'Esperto nominato dott.

Tutto ciò premesso,

rilevato che è competente l'adito Tribunale ai sensi dell'art. 9 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

rilevato che il ricorso è stato depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'Esperto;

rilevato che la società ricorrente ha provveduto a depositare, unitamente al ricorso, tutta la documentazione *ex lege* richiesta ai sensi dell'art. 7, 2° co D.L. 118/2021;

rilevato che il Tribunale, con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito del ricorso, ha fissato l'udienza;

rilevato che con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta la notificazione mediante pec agli indirizzi indicati nell'elenco dei creditori, e, in caso di difetto, nelle forme ordinarie;

rilevato che la ricorrente ha dichiarato che le iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti si riferiscono in particolare al creditore società locatrice _____, con la quale l'istante ha sottoscritto un contratto di locazione commerciale in data 24.11.2020, e che ha promosso atto di pignoramento presso terzi nei confronti della ricorrente notificato in data 5.1.2022;

rilevato che in sede di udienza l'Esperto incaricato ha ritenuto che non sussistano controindicazioni alla conferma delle misure protettive richieste;

ritenuto che sulla base delle informazioni sin qui acquisite la misura protettiva richiesta al punto 1 del ricorso e di cui l'istante chiede conferma in tale sede possa

considerarsi strumentale al buon esito delle trattative, che sarebbero inevitabilmente pregiudicate se i creditori decidessero di agire individualmente in via esecutiva nei confronti della società _____ S.r.l., precludendo così il piano di risanamento;

ritenuto che anche la conferma dell'effetto *ex lege* di cui all'art. 6, 5° co D.L. 118/2021, richiesto al punto 2 del ricorso possa trovare accoglimento, risultando anch'esso funzionale al buon esito delle trattative e del conseguente piano di risanamento;

ritenuto che allo stato ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste, per la durata di 120 giorni, sussistendo una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento;

P.Q.M.

conferma le misure protettive richieste, con riferimento alla prescrizione per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva ed eventuali ulteriori creditori non possano acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, ivi compresa l'eventuale levata di protesto su titoli cambiari, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;

conferma l'effetto *ex lege* di cui all'art. 6, 5° D.L. 118/2021, per cui tutti i creditori interessati dalle misure protettive e/o comunque, in particolare, la società locatrice _____, nonché i fornitori _____

S.p.a., _____ S.r.l., _____ S.r.l. e _____

S.p.a. non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del medesimo articolo;

fissa per tali misure protettive il termine massimo di durata di 120 giorni che decorrono dalla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle imprese;

avverte che ai sensi dell'art. 6 D.L. 118/2021 sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di

composizione negoziata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

manda all'Esperto dott. Daniele Vanin affinché segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse intervenire e di natura tale da giustificare la revoca della misura e/o l'abbreviazione della sua durata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Padova, 25.2.2022

Giovanni Giuseppe Amenduni